

D.D.G. n° 5066

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la vigente legislazione in materia pensionistica;
VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale;
VISTA la Legge n. 214 del 22/12/2011;
VISTA la circolare n° 57509 del 29/04/2014;
VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
VISTA la L.R. 07/05/2015 n. 9;
VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto n. 6403 del 07/10/2019, vistato alla Ragioneria Centrale il 13/11/2019, al n. 4750, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra l'Amministrazione Regionale ed il Sig. Fisichella Santo, nato a XXXXX il XXXXX, Categoria "A" assumendo effettivo servizio in data 06/12/2019;
VISTO lo Stato Matricolare Regionale;
VISTO l'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita;
ACCERTATO che il Sig. Fisichella Santo il XXXXX raggiunge 67 anni di età, e pertanto occorre procedere, ai sensi della normativa vigente, alla risoluzione del rapporto di lavoro e cancellazione dello stesso dal ruolo di appartenenza a far data dal 01/12/2020, e che lo stesso vanta un'anzianità di servizio utile a pensione così descritta:

SERVIZI UTILI

| | AA | MM | GG |
|---|----|----|----|
| Servizio Amministrazione regionale dal 06/12/2019 al 30/11/2020 | 0 | 11 | 26 |
| Totale | 0 | 11 | 26 |

RITENUTO di dovere procedere per quanto sopra, alla cancellazione del Sig. Fisichella Santo dal ruolo Regionale con decorrenza dal 01/12/2020;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/12/2020, il rapporto di lavoro del Sig. Fisichella Santo, nato a XXXXX il XXXXX, Cat. "A", è risolto per raggiungimento del limite di età e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana.

Art. 2) Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 10 NOV. 2020

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



Visto si pubblichi – F.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G.G. Palagonia

originale agli atti d'Ufficio